

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1 -98122, C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, di seguito denominato “**Centro Collaborante**”, nella persona del Direttore del dell'Università degli Studi di Messina quale rappresentante legale, **Prof. Domenico Cucinotta** nato a Messina il 15/08/1949, C.F. CCNDNC49M15F158B;

e

il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, con sede legale in Parma, viale Gramsci, 14- 43126 Parma, C.F. e P.IVA00308780345, in seguito indicata “**UNIPR**”, nella persona del prof. Antonio Mutti nato a Parma il 13/11/1949,

Centro Collaborante e Università di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO che:

- Università è promotore dello studio clinico “*Role of the hostimmunity in the non-response to DAA therapy*” (PROTOCOLLO NR-DAA-HCV) – Responsabile Scientifico Prof. Carlo Ferrari;
- lo studio di cui sopra prevede l'esecuzione di analisi molecolari;
- l'UOC di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (Direttore Prof. Giovanni Raimondo) è un Centro di ricerca dell'Università degli Studi di Messina che svolge attività di ricerca in particolare nel campo della biologia dei virus epatitici;
- il Responsabile Scientifico, in ottemperanza alla normativa specifica in materia, ha richiesto al Centro Collaborante la disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione ai fini dello svolgimento delle analisi molecolari previste dallo studio clinico Protocollo NR-DAA-HCV;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

La UNIPR affida al Centro Collaborante lo svolgimento delle analisi molecolari previste dallo studio clinico Protocollo NR-DAA-HCV.

Le suddette attività si esplicano per tramite di personale di ricerca identificato presso l'UOC di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del centro collaborante e prevedono:

A) la revisione del Protocollo NR-DAA-HCV;

- B) l'esecuzione delle analisi sui campioni biologici forniti da UNIPR;
- C) l'invio dei risultati derivanti dalle analisi ad UNIPR;
- D) la compartecipazione nell'attività di stesura del report finale del Protocollo NR-DAA-HCV.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le attività di ricerca di cui alla presente convenzione, la UNIPR a fronte di presentazione di regolare fattura corrisponderà al Centro Collaborante l'importo complessivo pari ad € 49.140,50 (quarantanovemilacentocinquanta).

L'importo di cui sopra sarà corrisposto in più soluzioni contestuali al ricevimento delle tranche del contributo economico elargito da AbbVie S.r.l. a supporto dello studio, come indicato nella convenzione sottoscritta tra UNIPR, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e AbbVie S.r.l..

In particolare l'importo complessivo da trasferire al centro collaborante di € 49.140,50 sarà suddiviso come segue:

- I tranche: Euro 20.000,00 Alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- II tranche: Euro 10.000,00 Al ricevimento del primo report delle analisi (indicativamente entro il 25.01.2018);
- III tranche: Euro 10.000,00 Al ricevimento del secondo report delle analisi (indicativamente entro il 30.04.2018);
- IV tranche: Euro 9.140,50 al termine della fase di stesura del report finale del Protocollo (indicativamente entro il 25.07.2018).

Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato al ricevimento della relativa fattura elettronica, sul conto del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, **IBAN 16W0200816511000300029177**.

La fattura elettronica verrà inoltrata all'UNIPR tramite pec al seguente indirizzo: DipMedicina@pec.unipr.it

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà con la conclusione dello Studio Clinico Protocollo NR-DAA-HCV prevista entro il 25 luglio 2018.

Art. 5 – Responsabile scientifico

L'UNIPR prende atto che la supervisione e la responsabilità scientifica delle attività oggetto di convenzione sono affidate al Prof. Carlo Ferrari.

Art. 6 – Clausola risolutiva

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti dagli artt. 2, 4, 5 e 6 della presente convenzione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione di diritto della convenzione ex art. 1456 c.c.

La convenzione, inoltre, si intenderà risolta decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dalla diffida, inviata con lettera raccomandata A.R. da UNIPR al Centro Collaborante, ad adempiere agli obblighi espressamente previsti dalla convenzione medesima.

Art. 7 – Recesso

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, dalla data di comunicazione del recesso, con espressa esclusione del rimborso del mancato guadagno.

Art. 8 – Confidenzialità

Le Parti stabiliscono di comune accordo che l'intero contenuto della presente convenzione è strettamente confidenziale e non dovrà essere divulgato a qualsiasi terza parte, senza previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Art. 9 – Modificazioni

Ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta; ogni altro tipo di modificazione non avrà efficacia.

Art. 10 - Proprietà dei dati

La proprietà dei dati relativi allo studio clinico e immunologico è della UNIPR e, limitatamente ai dati derivanti dalle analisi molecolari, verranno specificatamente condotte presso l'UOC di Epatologia Clinica e Biomolecolare, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, del centro collaborante.

Art. 11 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esclusione ed alla risoluzione della presente convenzione, le Parti convengono che la competenza sarà devoluta, in via esclusiva al Foro di Parma.

Art. 12 – Imposta di bollo

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Essa sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e trasmessa tramite P.E.C..

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo sarà assolta dalle parti in maniera virtuale: per l'Università, giusta circolare interna prot. n. 24356 del 21.04.2015; per il Centro Collaborante, giusta autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997;

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per UNIPR
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Mutti

Per il Centro Collaborante
Il Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Prof. Domenico Cucinotta

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Oggetto), 3 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 5 (Responsabile del _____), 6 (Clausola risolutiva), 7 (Recesso), 10 (Foro esclusivo).

Per UNIPR
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Mutti

Per il Centro Collaborante
Il Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Prof. Domenico Cucinotta